COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. *135*

OGGETTO :
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2027

L'anno **duemilaventisei** addì **sei** del mese di **novembre** alle ore **nove** e minuti **trentacinque** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla presente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERTINO Luca Francesco	Sindaco	Sì
AUDI Claudia	Assessore	Sì
ZAMBELLO Tiziana	Assessore	Sì
BISCONTI Monica	Assessore	Sì
CAMANDONA Stefano	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale la Signora **BARBATO dott.ssa Susanna** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **BERTINO Luca Francesco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Nole. Responsabile Procedimento: Nutricato Maria Ada (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 il quale recita:
 «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

- Richiamata la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che testualmente recita:
 «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe."

- Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 25.10.2024 con la quale sono state confermate le tariffe canone unico patrimoniale di occupazione suolo pubblico e esposizione pubblicitaria per l'anno 2025;

- Visto il «Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria» approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 05.03.2021;

- Dato atto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

- Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita:
 «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

- Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:
 «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»;

- Richiamata la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12225 del 1° maggio 2026, la quale ha definitivamente sancito la natura tributaria del Canone Unico Patrimoniale, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019;

- Preso atto che, per effetto della natura tributaria dell'entrata, l'efficacia delle tariffe per l'anno 2027 è subordinata all'assolvimento dell'obbligo di trasmissione telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze;

- Vista la Circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze), con la quale l'Amministrazione centrale ha recepito il suddetto orientamento giurisprudenziale, assoggettando formalmente le deliberazioni regolamentari e tariffarie del canone agli obblighi di pubblicità telematica previsti per i tributi locali;

- Richiamato infine l'art. 73 comma 6 del Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale che testualmente recita:
 "L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale";

- Visto il Regolamento generale delle entrate di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10.04.2015;

- Ritenuto compatibile, con le esigenze di equilibrio di bilancio, confermare per l'anno 2027 le tariffe già in vigore;

- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
 - alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

 Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese

DELIBERA

1. **di confermare per l'anno 2027**, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria riportate nel prospetto che allegato alla presente deliberazione ne diventa parte integrante e sostanziale;

2. di confermare per l'anno 2027, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le tariffe giornaliere stabilite per tipologie specifiche di esposizione pubblicitaria come da tabella allegata al presente atto;

3. di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari;

4. di fissare, relativamente al canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento in un'unica soluzione entro la data del 31 marzo, ovvero in caso di versamento rateale alla data del 31 marzo, con le successive 3 rate alle date del 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre;

5. di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il Portale del Federalismo Fiscale entro i termini di legge, al fine di garantirne la piena efficacia per l'anno 2027.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, de D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i

Del che si è redatto il presente verbale e in data **10/11/2026** viene sottoscritto

IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
F.to : BERTINO Luca Francesco	F.to : BARBATO dott.ssa Susanna

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Nole, lì 10/11/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO dott.ssa Susanna

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Nole. Responsabile Procedimento: Nutricato Maria Ada (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line